



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice

dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8367 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016 vertente

TRA

[REDACTED] tutte elettivamente domiciliate presso l'avv. NICOLETTA SALAMONE e le prime due rappresentate e difese per mandato in atti dall'AVV. GIOVANNA REALE, ed il terzo dall'avv. B. Di Cristina;

– attori –

CONTRO

[REDACTED] elettivamente domiciliato in C/O STUDIO LA COMMARE VIA S. CATALANO N.29 TRAPANI, presso l'Avv. MARASA' FRANCESCO e l'avv. SAMATOV ALESSANDRO che lo rappresentano e difende per mandato in atti;

E

AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO GIACCONE elettivamente domiciliato in presso l'Avv. AMARI AUGUSTO in VIA GAETANO LA LOGGIA 1 PALERMO che la rappresenta e difende per mandato in atti;

– convenuti –

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti

Tribunale di Palermo



## MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori, dopo aver premesso di essere figli della signora [REDACTED] deceduta in data 5.10.2009, affermavano che le cause del decesso erano da ascrivere agli errori medici durante l'esecuzione dell'intervento di colicestomia del 15.9.2009 ad opera del convenuto dott. [REDACTED] presso l'AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO GIACCONE.

A sostegno della tesi deducevano gli esiti istruttori del procedimento penale apertosi in seguito al nefasto evento ove il convenuto era imputato del delitto di cui all'art. 589 c.p. , dai quali si evinceva che la CTU resa in quel giudizio aveva univocamente accertato le responsabilità del [REDACTED] il quale veniva condannato con applicazione della pena su richiesta con la sentenza 492/2013.

Chiedevano pertanto tutti i danni scaturenti dalla morte madre sia *iure proprio* sia *iure hereditario*.

Si costituiva il dott. [REDACTED] il quale negava ogni addebito rimarcando come gli esiti del processo penale, in mancanza di confessione, non permettessero di ritenere comprovata la propria responsabilità colposa in ordine al decesso. Contestava in ogni caso il *quantum* preteso dagli attori ritenuto eccessivo e slegato rispetto ai danni eventualmente riconoscibili.

Si costituiva altresì la l'AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO GIACCONE contestando gli esiti della CTU eseguita nel giudizio penale poiché, a suo dire, non poteva mettersi in relazione l'emorragia con la lesione del canale biliare principale perché tale lesione, se avvenuta durante l'operazione, avrebbe dovuto manifestarsi entro poche ore. Chiedeva pertanto il rigetto



delle domande con vittoria di spese.

La causa, istruita attraverso prova testimoniale, veniva infine posta in decisione sulle conclusioni delle parti previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.

Ciò premesso occorre subito chiarire che parte attrice ha fornito sufficiente prova dell'errore medico tramite la CTU svoltasi nel giudizio penale e versata in atti. Nell'ambito del giudizio penale il collegio peritale investito dell'incombente ha infatti esaurientemente risposto a tutti i quesiti posti dalla Procura e segnatamente quali fossero le cause del decesso, a cosa fossero attribuibili, e se vi fosse un nesso di causalità tra gli errori medici eventualmente accertati ed il decesso.

Ebbene i CCTTUU hanno concluso nella relazione integrativa che la descrizione su diario clinico dell'intervento di colecistectomia è carente e non riporta la ragione della recisione iatrogena della via biliare principale, sebbene essa possa ritenersi accertata, ma soprattutto individua la responsabilità del ████████ nel corso del post-operatorio, allorquando le ripetute emorragie avrebbero dovuto allertare i chirurghi che avrebbero dovuto eseguire una esplorazione strumentale ben più rigorosa con arteriografia del tripode celiaco e dell'arteria mesenterica. I CCTTUU evidenziano anche che le patologie pregresse della pz (cirrosi epatica) avrebbero dovuto senz'altro spingere in quella direzione anche perché date le emorragie ripetute nel post-operatorio, anche in presenza di esami negativi, si sarebbe dovuto provvedere nel più breve tempo possibile ad una riesplorazione chirurgica con demolizione e ricostruzione della anastomosi bilio-digestiva ( si veda il supplemento della CTU alla pag. 86). La mancata va-



lutazione della patologia epatica nel post operatorio (non fu richiesto nemmeno il contributo di uno specialista) ha poi senz'altro favorito il depauperamento epatico compromesso dalle molteplici trasfusioni e causato il letale shock emorragico in una pz con note insufficienze multiorgano. Si tratta a parere dei CCTTUU di omissioni particolarmente gravi che hanno condotto al decesso della pz.

Queste valutazioni appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici di talché le risultanze cui perviene l'ausiliare sono fatte proprie dal decidente.

E' pertanto in base alle risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio penale, e non in base alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, che viene oggi accertata e dichiarata la responsabilità del

e della struttura sanitaria.

Difatti, giova precisarlo, nel processo civile, non esiste un'indicazione di chiusura rispetto all'introduzione nel processo di prove documentali "atipiche" sempre utilizzabili come argomenti di prova, e sempre che tali documenti non siano stati formati illecitamente. In definitiva nel caso di consulenza disposta in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti, si è in presenza di elementi aventi valore indiziario di argomento di prova, rientranti nella categoria delle prove atipiche, e non può quindi dubitarsi della possibilità per il giudice del merito di trarre elementi di convincimento anche da tale consulenza (cfr. Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001).

Alla luce di ciò, e per le ragioni prima spiegate, risulta sufficientemente

*Tribunale di Palermo*



comprovato che l'evento letale è stato determinato con ogni probabilità (e quindi ben oltre il limite del *più probabile del non* di stampo civilistico) da errori commessi durante e dopo l'operazione a cui si sottopose la pz.

Per tale ragione i convenuti, in solido, vanno condannati al risarcimento dei danni subiti dagli attori.

Venendo quindi alle varie poste di danno richieste, gli attori chiedono innanzi tutto il danno Iure Hereditatis ovvero il danno patito dalla stessa vittima e trasmesso agli eredi, cioè ai tre figli che oggi agiscono in veste di attori.

Va detto che secondo l'orientamento qui accolto esso si concretizza sul presupposto della persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo ed in condizioni di sufficiente lucidità da percepire la progressiva fine.

Trattasi del c.d. danno biologico terminale, trasmissibile agli eredi, di natura **omnicomprensiva** e tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Esso è liquidabile facendo uso delle tabelle milanesi nella loro ultima edizione, che calcolano appunto il danno biologico terminale sulla scorta della più recente giurisprudenza della Cassazione, prevedendone la risarcibilità sulla base della accertata unitarietà e **temporaneità**, convenzionalmente fissata in un massimo di 100 giorni, al di là dei quali quale il danno terminale non può prolungarsi. Per esso si prevede anche una **personalizzazione fino al 50% in più**, e quindi la possibilità per il giudice, a partire dal quarto giorno, di personalizzare la valutazione giornaliera del danno, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato.

Ora nel caso di specie è pacifico che [REDACTED] sopravvisse per 22 giorni dopo l'operazione, aggravandosi progressivamente e pur tuttavia, come



comprovato dalla documentazione depositata in atti, mantenendosi lucida fin quasi alla fine. Facendo quindi uso delle tabelle milanesi sul danno terminale, tenuto conto del prolungarsi della vita per 22 giorni ed applicando una personalizzazione del danno che si avvicini al massimo grado (cioè circa del +50% per i giorni dal quarto al ventiduesimo) data la penosissima condizione della [REDACTED] perviene allora ad un risarcimento trasmissibile agli eredi di **euro 42.000,00** complessivi, chiaramente da suddividere.

Per quanto riguarda invece il danno patrimoniale patito dagli attori vanno senza dubbio riconosciute le spese sostenute per la consulenza nel giudizio penale e le spese funerarie documentate per ulteriori **euro 2.800,00**. Nulla potrà essere liquidato invece alla figlia [REDACTED] convivente, a titolo di danno patrimoniale, poiché non è sufficientemente comprovato che la pensione di reversibilità di cui godeva la [REDACTED] venisse versata, sia pure in parte, alla figlia ormai quasi quarantenne, a parte una piccola quota utilizzata per contribuirne al sostentamento dato che era con essa convivente. La circostanza che il (modesto) reddito percepito dalla madre sia venuto meno non incide infatti dal punto di vista patrimoniale, dato che l'unico trattamento di cui c'è prova (anzi che si può presumere) è il mantenimento al livello della sussistenza che ora è a carico dell'altra sorella dalla quale si è trasferita, stante la mancanza di altri redditi.

Gli attori hanno poi chiesto il danno loro spettante *iure proprio* per la perdita della madre (61 enne all'epoca dei fatti).

Secondo l'orientamento tradizionale del Supremo Collegio "*il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla morte ex delicto, va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti, iure proprio, cioè indipendentemente dalla loro qualità di*



*eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sé non può configurare elemento indiziario idoneo a sorreggere la congettura del venir meno della comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante".*

Pertanto la risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto presuppone, oltre al rapporto di parentela, anche la perdita, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale.

In mancanza di specifiche indicazioni normative questo Giudice ritiene di aderire al prevalente indirizzo giurisprudenziale per il quale devono considerarsi legittimati attivamente: il coniuge, i figli, i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle; in breve, tutti i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza.

A riguardo, questo Tribunale, alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, ritiene di riconoscere un'unica voce di danno, suscettibile di risarcimento nella categoria del danno non patrimoniale, avvalendosi dello strumento della presunzione, denominata con espressione sintetica "*danno parentale da perdita del congiunto*".

Il danno "parentale" si concreta, infatti, nella lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera esplicazione delle



attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della formazione sociale "famiglia", protetta dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, distinguendosi dall'interesse all'integrità morale, risarcibile quale danno morale soggettivo, ai sensi dell'art. 2 Cost. (cfr. Cass. n° 16070 del 2006; Cass. SS.UU. n° 500 del 1999).

Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto, esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del rapporto personale con il congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto.

Tanto premesso, questo Tribunale ritiene congruo, per l'ipotesi di 'danno da morte del congiunto', stabilire una posta risarcitoria complessiva che tenga conto del vincolo affettivo tra i soggetti da risarcire e la vittima primaria, ma anche della tragicità dell'evento.

Ciò posto, nella specie, certamente, ai fini della predetta quantificazione si dovrà tener conto della peculiarità dell'evento e del conseguente grado di pregiudizio subito dai congiunti. Nel caso di specie la madre, già malata di cirrosi epatica, malattia che pure ha avuto un ruolo (sia pure non preminente) nella catena causale, era già sofferente tanto da patire una litiasi della colecisti, una calcolosi sintomatica e che le condizioni cliniche imponevano l'indicazione chirurgica quale opzione necessaria se non l'unica praticabile.



Questi elementi concorrono alla determinazione verso il basso della forbice prevista dalle tabelle per la misura della liquidazione del danno, sebbene il Tribunale sia ben consapevole che la perdita tragica di un congiunto sia evento sempre difficilmente “monetizzabile”. Va poi sottolineato, sempre nel medesimo senso riduttivo, che tutti gli attori erano già al tempo dell’evento ultratrentenni e vivevano separatamente a parte la figlia [REDACTED], ancora convivente con la madre.

Ciò detto per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n° 12408/2011, che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale d’Italia, un valido criterio con vocazione nazionale (si veda anche Cass. n° 14402/2011).

Passando alla liquidazione del danno, alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene congrua, tenendo conto dell’età della vittima e degli attori riconoscere un risarcimento pari ad euro 170.000,00, ciascuno ai figli [REDACTED] ed euro 190.000,00 alla figlia [REDACTED] appunto in ragione della comprovata ed attuale convivenza con la madre, somma da porsi a carico ai convenuti in solido e che risarcisce il danno non patrimoniale nella sua interezza ponendosi nella parte inferiore della forcilla corrispondente individuata dalle tabelle milanesi, tenuto conto di tutte le circostanze anzidette.

Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta agli attori in assenza di allegazioni e di prove e ritenendo che la voce del danno parentale assorba il danno non patrimoniale nella sua interezza.

Peraltro questo giudice ritiene condivisibile l’orientamento della Cassa-



zione a mente del quale *il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto è da ritenersi comprensivo di ogni pregiudizio che non abbia carattere patrimoniale* (Si veda Cassazione Civile, Sez. III, Sent., 24 marzo 2015 n. 5866).

Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.

A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene lesso.

Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.

Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.

Il risarcimento complessivo che i convenuti in solido dovranno essere condannati a corrispondere agli attori, comprensivo degli arrotondamenti ad equità è:

-per [REDACTED] di euro 204.000,00 ciascuno

Tribunale di Palermo



-per [REDACTED] euro 225.000,00;

il tutto oltre ad interessi legali dalla data della sentenza e sino al saldo.

I convenuti vanno inoltre condannati in solido al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando;

- Accoglie le domande degli attori;
- Condanna in solido [REDACTED] e l' AZ. OSP. UNIV.

POLICLINICO GIACCONE a pagare :

a [REDACTED] euro 204.000,00 ciascuno

a [REDACTED] euro 225.000,00.

il tutto oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

Condanna infine i convenuti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi **euro 7.327,00** oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta disponendosi la distrazione delle somme in favore del procuratore di [REDACTED] che ne ha fatto richiesta.

Così deciso in Palermo, in data 23/12/2021.

Il Giudice

*Dott. Enrico Catanzaro-*

*Tribunale di Palermo*

